



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

ALLEGATO A alla Deliberazione consiliare n. 11 del 30/06/2021

Modificare l'articolo 2 "Gestione e classificazione dei rifiuti" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni regionali e comunali in materia nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:</p> <p>a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p> <p>b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p>	<p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni regionali e comunali in materia nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. b ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:</p> <p>a) i rifiuti domestici, i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;</p> <p>b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006;</p> <p>c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;</p> <p>d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;</p> <p>e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;</p>

<p>f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.</p> <p>5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135c.c.;</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</p> <p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali;</p> <p>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;</p> <p>e) i rifiuti da attività commerciali;</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.</p>	<p>f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.</p> <p>5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <p>a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135c.c. e della pesca;</p> <p>b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;</p> <p>c) i rifiuti da lavorazioni industriali;</p> <p>d) i rifiuti da lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma precedente;</p> <p>e) i rifiuti da attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma precedente;</p> <p>f) i rifiuti da attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma precedente;</p> <p>g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;</p> <p>h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli di cui al comma precedente.</p>
--	---



Abrogare l'articolo 3 "Rifiuti assimilati agli urbani" come segue:



Modificare l'articolo 5 "Presupposto per l'applicazione del tributo" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) <i>locali</i>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) <i>aree scoperte</i>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie di cui alla lettera a), sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto,</p>	<p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) <i>locali</i>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) <i>aree scoperte</i>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie di cui alla lettera a), sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto,</p>

<p>parcheggi, arenili, spazi espositivi di attività commerciali, aree esterne di depositi edili, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo purchè operative;</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>d) <i>utenze non domestiche</i>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Si considerano soggetti al prelievo tutti i locali e tutte le aree predisposti dell'uso, anche se di fatto non utilizzati. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>4. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di civili abitazioni di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altriluoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;</p> <p>c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;</p> <p>d) i locali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oltre ai magazzini esclusivamente e funzionalmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.</p>	<p>parcheggi, arenili, spazi espositivi di attività commerciali, aree esterne di depositi edili, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo purchè operative;</p> <p>c) <i>utenze domestiche</i>, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>d) <i>utenze non domestiche</i>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Si considerano soggetti al prelievo tutti i locali e tutte le aree predisposti dell'uso, anche se di fatto non utilizzati. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>4. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di civili abitazioni di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altriluoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;</p> <p>c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;</p> <p>d) i locali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oltre ai magazzini esclusivamente e funzionalmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo.</p> <p>5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.</p>
---	---



Modificare l'articolo 8 "Esclusione dall'obbligo di conferimento" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.</p>	<p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.</p>



Modificare l'articolo 9 **"Detassazione per produzione di rifiuti speciali non assimilati"** riscrivendo la rubrica in **"Detassazione per produzione di rifiuti speciali"** e intervenendo come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<p>1. Relativamente alle utenze non domestiche, ove nei locali vi sia la contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ove vi sia l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento pari al 30%. Tale detassazione è applicabile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di attività: falegnameria, macelleria, pescheria, marmista, fabbro, autocarrozzeria, autofficina per riparazione veicoli, gommista, autofficina di elettrauto, lavanderia, locali per verniciatura, fonderia, ambulatorio medico, dentistico, di analisi, tipografia.</p> <p>2. Per fruire della detassazione di cui al comma 1, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, da presentarsi entro il mese di gennaio dell'anno per il quale è richiesta l'agevolazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la tipologia di rifiuto speciale non assimilato o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento con imprese a ciò abilitate); qualora il contribuente presenti la denuncia oltre il termine sopra indicato o se i requisiti per ottenere</p>	<p>1. Relativamente alle utenze non domestiche, ove nei locali vi sia la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ove vi sia l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, una percentuale di abbattimento pari al 30%. Tale detassazione è applicabile, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di attività: falegnameria, macelleria, pescheria, marmista, fabbro, autocarrozzeria, autofficina per riparazione veicoli, gommista, autofficina di elettrauto, lavanderia, locali per verniciatura, fonderia, ambulatorio medico, dentistico, di analisi, tipografia.</p> <p>2. Per fruire della detassazione di cui al comma 1, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, da presentarsi entro il mese di gennaio dell'anno per il quale è richiesta l'agevolazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la tipologia di rifiuto speciale o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento con imprese a ciò abilitate); qualora il contribuente presenti la denuncia oltre il termine sopra indicato o se i requisiti per ottenere la riduzione nascano</p>

<p>la riduzione nascano durante il corso dell'anno (ed in tal caso il termine per la presentazione della domanda è di 30 giorni dalla nascita del requisito) la riduzione avrà efficacia dall'anno successivo. Solo nel caso in cui i requisiti per ottenere la riduzione nascano durante il corso dell'anno, la stessa verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il prelievo dovuto per gli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.</p>	<p>durante il corso dell'anno (ed in tal caso il termine per la presentazione della domanda è di 30 giorni dalla nascita del requisito) la riduzione avrà efficacia dall'anno successivo. Solo nel caso in cui i requisiti per ottenere la riduzione nascano durante il corso dell'anno, la stessa verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il prelievo dovuto per gli anni successivi o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.</p>
--	---



Inserire l'articolo 9 bis **"Limitazione al conferimento dei rifiuti urbani"** come segue:

1. Non sono soggette alla TARI le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità tali da compromettere la tutela igienico-sanitaria e l'ordinata gestione del servizio. Tale circostanza è comunicata all'utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Gestore della raccolta e dall'ufficio Tecnico del Comune, sulla base della disciplina contenuta nel "Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili".



Modificare l'articolo 11 **"Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e piano finanziario"** come segue:

<p>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020</p>	<p>Versione modificata</p>
<p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.</p> <p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed</p>	<p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono</p>

<p>assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>6. Il Piano finanziario è redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.</p> <p>7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo.</p>	<p>determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p> <p>6. Il Piano finanziario è redatto dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.</p> <p>7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo.</p>
---	--



Modificare l'articolo 20 "Tributo giornaliero" come segue:

<p><i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020</i></p>	<p><i>Versione modificata</i></p>
<p>1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.</p>	<p>1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi anche carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.</p> <p>2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.</p> <p>3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte delle utenze che occupano o detengono temporaneamente spazi ed aree pubbliche è assolto con il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria da effettuarsi con le modalità e nei termini nel Regolamento specifico del suddetto Canone. Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo</p>

<p>5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai seguenti articoli 22 (riciclo), 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 24 (agevolazioni).</p> <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 21.</p>	<p>precedente, o verosia quelle non soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sopra richiamato, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 27 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.</p> <p>5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui ai seguenti articoli 22 (riciclo), 23 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 24 (agevolazioni).</p> <p>6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 21.</p>
--	---



Modificare l'articolo 22 "Riduzione per il riciclo" come segue:

<p>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020</p>	<p>Versione modificata</p>
<p>1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.</p> <p>2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.</p> <p>3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il mese di gennaio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs.. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel</p>	<p>1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.</p> <p>2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.</p> <p>3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il mese di gennaio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs.. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel</p>

<p>MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo di cui alla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 della categoria corrispondente.</p> <p>L'eventuale riduzione, riferita all'annualità precedente, sarà computata a conguaglio sull'annualità in corso.</p> <p>Hanno diritto a tale riduzione anche le attività che dimostrino di aver effettuato notevoli investimenti per diminuire la mole di rifiuti da conferire, ma in tal caso la dichiarazione non va presentata annualmente.</p>	<p>MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo di cui alla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 della categoria corrispondente.</p> <p>L'eventuale riduzione, riferita all'annualità precedente, sarà computata a conguaglio sull'annualità in corso.</p> <p>Hanno diritto a tale riduzione anche le attività che dimostrino di aver effettuato notevoli investimenti per diminuire la mole di rifiuti da conferire, ma in tal caso la dichiarazione non va presentata annualmente.</p> <p>4. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal successivo articolo, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.</p>
---	---



Introdurre l'articolo 22 bis **“Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta”** come segue:

1. *Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendono avviare a recupero i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi del Comune ed al Gestore stesso entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.*
2. *La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel presente comma. Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti in ottemperanza a quanto dichiarato dovranno essere presentati al Comune i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero.*
3. *Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:*

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata o il conferimento della medesima frazione a soggetti terzi ai fini dell'avvio a smaltimento, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico ai soli fini del recupero è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata in caso di incapienza.

4. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo all'Ufficio Tributi del Comune entro il 30 giugno dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'Ufficio Tecnico del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

5. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

6. Solo per l'anno 2021 la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il 31 agosto con effetto dal 1° gennaio 2022.



Modificare l'articolo 24 "Riduzione per stabilimenti balneari" come segue:

<i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020</i>	<i>Versione modificata</i>
<i>1. Si applica una riduzione del 30% solo agli stabilimenti balneari (arenili) che esercitano l'attività per un periodo non superiore a mesi sette nell'arco dell'anno solare e che risultino iscritti in banca dati per tutto l'anno solare. In tal caso, resta inteso che il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e non agli effettivi mesi di utilizzazione dello stabilimento balneare (arenile), a nulla valendo eventuali denunce di iscrizione e cessazione nel corso dell'anno salvo che si tratti di prima apertura o di cessazione definitiva dell'utenza.</i>	<i>1. Si applica una riduzione del 30% solo agli stabilimenti balneari (arenili) che esercitano l'attività per un periodo non superiore a mesi nove nell'arco dell'anno solare e che risultino iscritti in banca dati per tutto l'anno solare. In tal caso, resta inteso che il prelievo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e non agli effettivi mesi di utilizzazione dello stabilimento balneare (arenile), a nulla valendo eventuali denunce di iscrizione e cessazione nel corso dell'anno salvo che si tratti di prima apertura o di cessazione definitiva dell'utenza.</i>

<p>Tale riduzione non può trovare applicazione analogica per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, a meno che non siano dotate di licenze stagionali.</p>	<p>Qualora il concessionario dovesse dichiarare un periodo di apertura inferiore a 180 giorni, trova applicazione l'articolo 20. Resta ferma la possibilità da parte del SUAP di trasformare le relative licenze in stagionali. Tale riduzione non può trovare applicazione analogica per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, a meno che non siano dotate di licenze stagionali.</p>
--	---



Modificare l'articolo 36 **"Contenzioso e accertamento con adesione"** come segue:

<p><i>Versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020</i></p>	<p><i>Versione modificata</i></p>
<p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.</p> <p>4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle Entrate.</p>	<p>1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione, qualora presente, sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.</p> <p>3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.</p> <p>4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle Entrate.</p>



Abrogare l'Allegato B **"Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani"**.